



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO : Adozione del prospetto economico-finanziario (PEF) e relativi allegati del servizio rifiuti quadriennio 2022-2025, ai sensi del vigente MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, di cui alla deliberazione Arera n. 363/2021.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19,30, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Consigliere	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere	SI	
COMINETTI/Marina	Consigliere	SI	
DODI/Barbara	Consigliere	SI	
GOSZTONYI Alessandro	Consigliere	SI	
MAROCCO/Selene	Consigliere	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere	SI	
TUNINETTI/GIORGIO	Consigliere	SI	
BERGIA/Caterina	Consigliere	SI	
BRUNETTI/Gianpiero	Consigliere	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere	SI	
INVERSO/Enrico	Consigliere	SI	
MAERO/ANDREA	Consigliere	SI	
Totale		17	0

Con l'intervento e l'opera della Signora **dott.ssa Luisa SILVESTRI**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Adozione del prospetto economico-finanziario (PEF) e relativi allegati del servizio rifiuti quadriennio 2022-2025, ai sensi del vigente MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, di cui alla deliberazione Arera n. 363/2021.

Il Sindaco relaziona sul punto e successivamente concede la parola ai Sigg.ri Consiglieri.

Consigliere Gorgo: rileva che il piano è stato analizzato in Commissione ed è stato redatto direttamente dallo CSEA per cui i Comuni hanno poca possibilità di incidere, per cui annunciano il voto favorevole in quanto il PEF è di fatto imposto all'Ente.

Consigliere Brunetti: annuncia anche lui il voto favorevole.

Esauriti gli interventi, il Sindaco dà lettura del seguente testo deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)".

Verificato che, in data 31/10/2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

Richiamata la deliberazione ARERA n. 138/2021/R/rif con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025.

Verificato che in data 3 agosto 2021, a conclusione del percorso di consultazione ed approfondimento con i soggetti pubblici e privati, l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati ha adottato la deliberazione n. 363/2021/R/rif, avente ad oggetto "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", cui si rimanda.

Rilevato che, con il secondo periodo regolatorio viene:

- confermata l'impostazione generale già adottata per il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, con individuazione di un limite di crescita tariffario, differenziato in base agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso e dell'ampliamento del perimetro gestionale, come stabiliti dai competenti Enti Territorialmente Competenti;

- individuata la necessità di rafforzare gli incentivi per la valorizzazione dei materiali recuperati o di energia;
- riconosciuta l'esigenza di configurare meccanismi correttivi in relazione ai costi, per far fronte alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 in materia di Testo unico ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006
- introdotta una regolazione di durata quadriennale per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, nonché per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sulla base dei dati validati da ciascun gestore ed approvati dall'Ente Territorialmente Competente;
- previsto un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo modalità e criteri che saranno successivamente individuati da ARERA;
- autorizzata un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente, in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF adottato.

Dato atto che la già citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, come confermato dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI.

Considerato che il Comune di Racconigi è socio del Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale, in base a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 ed alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, effettuando altresì la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori.

Rilevato dunque che appartiene altresì al Consorzio S.E.A. il ruolo di Ente territorialmente competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) disciplinato dalla deliberazione Arera n. 363/2021R/rif, provvedendo poi a trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento.

Viste, in tal senso, le comunicazioni n. 374 del 5 febbraio 2020 e n. 589 del 24 febbraio 2020, con le quali il Consorzio S.E.A, ha inteso esercitare il ruolo di Ente territorialmente competente, di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Vista la richiesta n. 3739 del 19 novembre 2021, con la quale il Consorzio SEA ha richiesto a questo Comune la trasmissione dei dati di propria competenza per la redazione del PEF MTR-2 2022-2025.

Dato atto che, con nota prot. n. 2384 del 6 dicembre 2021, questo Comune ha provveduto all'invio dei dati richiesti, allegando una nota esplicativa di quanto trasmesso.

Vista la successiva nota prot. n. 4698 del 4 marzo 2022, con la quale si è proceduto ad trasmettere i dati relativi ai benchmark di riferimento, appena resi disponibili dal Consorzio per la finanza locale IFEL.

Rilevato che, con nota n. 1028-35 del 13 aprile 2022, il Consorzio SEA ha trasmesso il piano tariffario di pertinenza del Comune di Racconigi per il periodo regolatorio 2022-2025 e relativa nota di accompagnamento.

Dato atto che, in data 21 aprile 2022 il Consorzio SEA, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 24 avente ad oggetto "*Validazione dei Piani Economico-Finanziari per il periodo 2022-2025 dei Comuni consortili in applicazione del nuovo MTR-2 (Deliberazione n. 363/2021 Arera)*"

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente ha approvato il "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", recante prescrizioni in materia di obblighi e standard di qualità in capo ai gestori del servizio rifiuti, a tutela degli utenti, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Verificato che, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA n. 115/2022/R/rif, entro lo scorso 31 marzo l'Ente Territorialmente Competente, ha dovuto provvedere a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025.

Dato atto che il Consorzio SEA, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n.21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025.

Verificato dunque che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio rifiuti, definendo così il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa TARI, che sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese;
- il Consorzio SEA è l'Ente Territorialmente Competente (ETC), cui spetta l'approvazione del PEF per il proprio bacino di riferimento, e la sua validazione, mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati esposti, con annessa la documentazione prevista dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- il PEF approvato dal Consorzio deve poi essere disaggregato per ciascun territorio e tempestivamente trasmesso ad ogni Comune, al fine di consentirne i successivi adempimenti, inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;
- il PEF deve essere altresì trasmesso, dall'Ente territorialmente competente, Consorzio SEA, all'ARERA per l'approvazione definitiva.

Rilevato che, come stabilito dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente,

Dato atto che la documentazione di cui sopra, di stretta ed assoluta pertinenza del Consorzio SEA, dovrà essere da questo trasmessa, in modo completo ed esaustivo, ad ARERA per i necessari controlli di sua competenza.

Visti i documenti trasmessi ed allegati alla presente deliberazione, ossia:

- tabella riportante le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025
- relazione di accompagnamento alla tabella dei dati

Ritenuto di procedere con il recepimento di tali documenti, per quanto di competenza, ferma restando la competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) sulla validazione.

Dato atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe ed il regolamento della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Dato quindi atto che il PEF Arera viene elaborato in base al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il quadriennio 2022-2025, come disciplinato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati n. 363/2021 ed in particolare:

- determinazione dei costi fissi e variabili del servizio desunti dalle scritture obbligatorie dei gestori del servizio e del Comune come segue:
 - per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2023-2024-2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi di esercizio sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile e con riferimento ai costi di investimento, per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile e per gli esercizi 2024-2025 assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati.
in sede di aggiornamento biennale con riallineamento delle componenti di costo ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2.
- detrazioni di cui ai commi 1.4 e 4.5. della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif
- grandezze fisico-tecniche determinate in base a percentuali di raccolta differenziata, rifiuti complessivamente prodotti, costo unitario effettivo, fabbisogno standard e costo medio di settore

- coefficienti di gradualità inerenti le valutazioni rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ed efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo

Dato atto che il limite di crescita tariffaria, determinato secondo quanto previsto dall'art. 4.2 della Deliberazione Arera n.363/2022/R/rif, è pari al 3,60% per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025.

Viste le risultanze dei dati contabili relativi al PEF quadriennio 2022-2025, allegati al presente provvedimento, da cui si ricavano i seguenti dati riepilogativi, già tenuto conto delle detrazioni di cui Al. Art. 4.6 Del. 363/R/rif:

voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	782.160,00	781.426,00	781.426,00	781.426,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente variabile	28.952,00	28.952,00	0,00	0,00
Componente fissa	603.734,00	598.870,00	594.498,00	590.126,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente fissa	-51.354,00	-51.354,00	0,00	0,00
Arrotondamento	1,00			
TOTALE PEF NETTO	1.363.493,00	1.357.894,00	1.375.924,00	1.371.552,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 40.048,00			
Recupero eccedenze pregresse (limite)		12.372,00	13.838,00	13.838,00
	-1,00			
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.323.444,00	1.370.266,00	1.389.762,00	1.385.390,00

Dato atto che, secondo quanto previsto dal punto 4.5 All. a) della Deliberazione Arera n.363/2022, in caso di superamento del limite di crescita, lo scostamento determinatosi, può essere rimodulato fra le diverse annualità del PEF pluriennale, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio, sempre nel rispetto di ciascun limite di crescita annuale.

Verificato che il superamento del limite di crescita determinatosi nell'esercizio 2022, è stato rimodulato in ciascuno negli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Viste, nel dettaglio le risultanze della tabella riepilogativa dei dati contabili relativi al PEF 2022, necessarie alla successiva adozione delle tariffe TARI per l'anno 2022, che si possono così riassumere:

componente di costo	importo	TOTALE
costi VARIABILI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2020)	€ 828.444,00	
detrazione di cui al comma 4.5 deliberazione ARERA n.443/2019 (riconduzione delle spese indicate al valore contrattuale)	- € 46.284,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 28.952,00	
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 811.112,00

costi FISSI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2019), compresa la componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 (rideterminazione voci di costo con nuovo MTR)	€ 608.384,00	
detrazione di cui al comma 4.5 deliberazione ARERA n.443/2019 (nettizzazione remunerazione capitale investito quota ente - voce tecnica)	- € 4.650,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	- € 51.354,00	
Riconduzione al limite di crescita	- € 40.048,00	
TOTALE COSTI FISSI		€ 512.332,00
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2022		€ 1.323.444,00

Dato atto che, con separato provvedimento, saranno di conseguenza definite le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2022, in modo tale da garantire, ai sensi del Dpr. n. 158/1999, la copertura integrale dei costi del servizio, come determinati con il presente provvedimento.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 18/06/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile UMD3 Dott. Gianpaolo Sandrone

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I Commissione consiliare permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – programmazione economica"

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile UMD3, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, resa per alzata di mano, da cui risultano:

presenti n. 17
astenuti n. /
votanti n. 17
voti favorevoli n. 17
voti contrari n. 0 (zero)

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che i motivi esposti in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della decisione assunta.
- 2) Di prendere atto che il Consorzio SEA, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n.21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il il PEF MTR-2 periodo 2022-2025

3) Di recepire il Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, come predisposto e validato dall'Ente territorialmente competente Consorzio SEA, con propria deliberazione n. 24 del 21 aprile 2022, allegato, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e che si può così riassumere:

voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	782.160,00	781.426,00	781.426,00	781.426,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente variabile	28.952,00	28.952,00	0,00	0,00
Componente fissa	603.734,00	598.870,00	594.498,00	590.126,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente fissa	-51.354,00	-51.354,00	0,00	0,00
Arrotondamento	1,00			
TOTALE PEF NETTO	1.363.493,00	1.357.894,00	1.375.924,00	1.371.552,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 40.048,00			
Recupero eccedenze pregresse (limite)		12.372,00	13.838,00	13.838,00
	-1,00			
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.323.444,00	1.370.266,00	1.389.762,00	1.385.390,00

4) Di dare atto che:

- il limite di crescita tariffaria, determinato secondo quanto previsto dall'art. 4.2 della Deliberazione Arera n.363/2022/R/rif, è pari al 3,60% per l'anno 2022 ed al 3,59% per ciascuno degli anni 2023-2025
- secondo quanto previsto dal punto 4.5 All. a) della Deliberazione Arera n. 363/2022, in caso di superamento del limite di crescita, lo scostamento determinatosi, può essere rimodulato fra le diverse annualità del PEF pluriennale, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio, sempre nel rispetto di ciascun limite di crescita annuale
- il superamento del limite di crescita determinatosi nell'esercizio 2022, è stato rimodulato negli esercizi 2023, 2024 e 2025

5) Di recepire, in specifico, la risultante del PEF MTR-2 relativo all'anno 2022, che può essere così sintetizzato:

componente di costo	importo	TOTALE
costi VARIABILI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2020)	€ 828.444,00	
detrazione di cui al comma 4.5 deliberazione ARERA n.443/2019 (riconduzione delle spese indicate al valore contrattuale)	- € 46.284,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 28.952,00	
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 811.112,00

costi FISSI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2019), compresa la componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 (rideterminazione voci di costo con nuovo MTR)	€ 608.384,00	
detrazione di cui al comma 4.5 deliberazione ARERA n.443/2019 (nettizzazione remunerazione capitale investito quota ente - voce tecnica)	- € 4.650,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	- € 51.354,00	
Riconduzione al limite di crescita	- € 40.048,00	
TOTALE COSTI FISSI		€ 512.332,00
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2022		€ 1.323.444,00

- 6) Di dare atto che, come stabilito dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2022-2025 deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente,
- 7) Di dare atto che la documentazione di cui al punto 6), di stretta ed assoluta pertinenza del Consorzio SEA, dovrà in ogni caso da questo essere trasmessa, in modo completo ed esaustivo, ad ARERA per i necessari controlli di sua competenza.
- 8) Di dare infine atto che con separato provvedimento, saranno di conseguenza definite le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2022, in modo tale da garantire, ai sensi del Dpr. n. 158/1999, la copertura integrale dei costi del servizio, come determinati con il presente provvedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Ad unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 26/04/2022 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Luisa SILVESTRI)